



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E
RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, nella seduta del 14 luglio 2011, ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "*REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI TITOLI DI STUDIO*":

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n. 105, riforma, rivede ed aggiorna i titoli di studio necessari per l'accesso a posizioni di lavoro nell'amministrazione pubblica ed in particolare ai profili di ruolo previsti dalla specifica normativa, con l'obiettivo di rendere l'amministrazione costantemente aggiornata rispetto al continuo evolvere del sistema scolastico e del contesto sociale ed economico e di favorire l'erogazione di servizi sempre più qualificati all'utenza.

Art.2
(Titoli di studio)

1. Negli allegati alla presente legge sono riportati i titoli di studio previsti per l'accesso al Settore Pubblico Allargato, per l'ammissione a bandi di concorso e selezioni, nonché le corrispondenze, le confluenze e le equiparazioni previste in funzione delle mutate normative di settore.

2. Nei medesimi allegati i titoli di studio sono codificati e classificati anche ai fini della loro applicazione e del loro coordinamento con le norme previste nell'ambito della Riforma della PA, dei futuri aggiornamenti e modifiche nonché al fine del loro raccordo con la normativa previgente.

Art.3
(Allegati tecnici)

1. Nell'allegato n.1 sono classificati e codificati i titoli di studio con la previsione dell'ambito di utilizzo.

2. Nell'allegato n.2 è riportata la confluenza dei titoli di Scuola Secondaria Superiore del previgente ordinamento rispetto al nuovo impianto organizzativo in vigore dall'anno scolastico 2010/2011.

3. Nell'allegato n.3 è riportata la corrispondenza tra le classi di laurea (triennale) e le classi di laurea di primo livello, nonché l'elencazione delle classi di diplomi equipollenti.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E
RICERCA SCIENTIFICA

4. Nell'allegato n.4 è riportata l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali. I diplomi di laurea di vecchio ordinamento sono equiparati alle lauree specialistiche delle corrispondenti classi e alle lauree magistrali delle corrispondenti classi. La corrispondenza, indicata nell'allegato 4, di una laurea di vecchio ordinamento a più classi di lauree specialistiche e a più classi di lauree magistrali deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, qualora una delle lauree di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'interessato farsi rilasciare, dall'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da produrre insieme al certificato di laurea, per partecipare a concorsi o altre forme di selezione, e comunque per l'accesso all'amministrazione pubblica.

Art.4

(Aggiornamento dei titoli)

1. In preparazione del fabbisogno delle professionalità di cui all'articolo 23 della Legge 31 luglio 2009 n. 105, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della legge medesima, è verificata la necessità della modifica e/o integrazione dei titoli di studio previsti e disciplinati dalla presente legge, per tenere conto dei mutamenti nel sistema scolastico e nelle esigenze di professionalità dell'amministrazione.

2. Le modifiche ed integrazioni agli allegati alla presente legge sono adottate con decreto delegato.

Art.5

(Titoli per l'accesso all'insegnamento)

1. I titoli di studio per l'accesso all'insegnamento sono regolati dalle speciali normative.

Art.6

(Graduatorie Ufficio del Lavoro)

1. Per l'avvio di personale ad incarichi e sostituzioni nel Settore Pubblico Allargato, l'Ufficio del Lavoro predispone apposite graduatorie stilate sulla base dei titoli di studio e delle tipologie previste nell'allegato 1 e delle tabelle di confluenza, corrispondenza ed equiparazione degli allegati 2, 3 e 4.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.